LA MALATTIA DEL DIPENDENTE

Nel corso del rapporto di lavoro possono verificarsi degli eventi che ne comportano la sospensione, tra questi l'insorgere della malattia non professionale del lavoratore, costituisce una delle cause più ricorrenti.

L'art. 2 del d.l. 663/1979 definisce la malattia come "un'infermità comportante incapacità lavorativa".

I principali effetti della malattia determinano l'assenza giustificata del lavoratore ed il conseguente divieto per il datore di lavoro di licenziare il lavoratore durante l'evento morboso, nei limiti di un periodo di conservazione del posto (*c.d. comporto*) la cui durata è stabilità, in genere, dalla contrattazione collettiva.

La speciale tutela prevista dalla legge a favore dei lavoratori, si applica a tutti i dipendenti, mentre dal punto di vista dei trattamenti economici, l'erogazione della relativa indennità a carico dell'INPS riguarda solo alcune categorie di lavoratori.

PERIODO DI COMPORTO

Secondo le previsioni dei contratti collettivi il comporto può essere di due tipi:

- "secco", se il periodo di conservazione del posto è riferito ad un'unica ed ininterrotta malattia:
- "per sommatoria" o "frazionato", se le clausole contrattuali prevedono un arco entro il quale la somma dei periodi di malattia non può superare un determinato limite di conservazione del posto (ad esempio 180 giorni nell'arco di un anno solare). In tal caso si tiene conto di tutti gli eventi morbosi verificatisi in tale arco temporale di riferimento.

Ai fini della determinazione del periodo di comporto, quando il contratto collettivo fa riferimento all'anno di calendario si deve intendere il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno; quando fa riferimento all'anno solare si deve intendere un periodo di 365 giorni computati dal primo giorno della prima malattia.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE:

CERTIFICAZIONE DELLA MALATTIA

Il lavoratore dipendente che ritenga di essere affetto da malattia deve sottoporsi ad un accertamento sanitario da parte del medico curante che predispone un'apposita certificazione.

La malattia decorre:

- dal giorno di inizio della malattia dichiarato dal lavoratore, purché la data della certificazione medica non vada oltre il giorno immediatamente successivo all'inizio dell'evento morboso;
- dalla data della certificazione medica, qualora questa sia rilasciata oltre il giorno successivo al giorno di inizio della malattia dichiarato dal lavoratore.

La ricaduta nella stessa malattia o in altra consequenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente è considerata, a tutti gli effetti, continuazione di quest'ultima e ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato; in questo caso l'evento morboso viene considerato un tutt'uno con il precedente e quindi l'indennità spetta fin dal primo giorno della ricaduta, senza il riconoscimento di alcuna "carenza" (v. infra "Trattamento INPS").

TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO MEDICO

Il medico che ha prodotto la certificazione è tenuto ad inviarla per via telematica all'INPS. Il lavoratore, invece, è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo del certificato medico affinché possa consultarlo sul sito www.inps.it.

Il datore di lavoro può anche scegliere di avvalersi della possibilità di ricevere in via telematica, tramite PEC, da parte dell'INPS l'attestazione della malattia, esonerando così il lavoratore da ogni comunicazione circa la certificazione medica.

L'INPS ha precisato che il lavoratore dovrà continuare ad esibire la copia cartacea del certificato di malattia all'INPS (ove previsto) e al datore di lavoro nelle seguenti ipotesi: malfunzionamento dei sistemi di trasmissione, ricovero ospedaliero, degenze in strutture di pronto soccorso, emissione di certificati da parte di medici privati non ancora abilitati all'invio telematico, malattia insorta in un altro Stato.

In questi casi le sedi INPS dovranno accettare le certificazioni di malattia pervenute in formato cartaceo e si applicano le regole previgenti: la copia della certificazione di inizio e di continuazione della malattia deve essere recapitata o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al datore di lavoro e all'INPS, a cura del lavoratore, entro i due giorni successivi a quello del loro rilascio.

Il giorno del rilascio non è incluso nei due giorni, mentre se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo (anche il giorno di sabato non è utile per la trasmissione). La trasmissione via fax può essere considerata valida ai soli fini del rispetto del termine previsto per consentire l'effettuazione di visite mediche.

Se il lavoratore si ammala all'estero, nel caso ciò avvenga in Paesi UE o convenzionati, la struttura sanitaria del luogo provvede a trasmettere in Italia la certificazione medica unitamente ai referti dei controlli effettuati.

Il lavoratore deve comunque notificare al proprio datore di lavoro la certificazione medica entro due giorni dal rilascio; se il soggiorno avviene in Paese non convenzionato la certificazione da trasmettere al datore di lavoro e all'INPS entro 2 giorni dal rilascio, deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio straniero.

OBBLIGO DI REPERIBILITA' E VISITE DI CONTROLLO

Il datore di lavoro e l'INPS possono far controllare lo stato di malattia attraverso i servizi medico-legali delle ASL e il personale medico inserito nelle liste speciali istituite presso le sedi INPS.

Sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla infermità per malattia del lavoratore dipendente.

Allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato di malattia il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile presso l'indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Se il lavoratore risulta assente alla visita di controllo domiciliare, il medico ne dà comunicazione all'INPS e rilascia apposito avviso recante l'invito al lavoratore a presentarsi per il controllo il giorno successivo non festivo presso il gabinetto diagnostico dell'INPS, ovvero, qualora non sia facilmente raggiungibile, presso il presidio sanitario pubblico indicato nell'avviso stesso.

Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, l'INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

L'assenza ingiustificata alla prima visita di controllo comporta la perdita dell'indennità per i primi 10 giorni; in caso di seconda assenza l'indennità è ridotta al 50% per il residuo periodo di malattia.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro ha diritto ad un trattamento economico per il periodo stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.

In alcuni casi l'indennità è dovuta dall'INPS e i contratti collettivi possono prevedere un obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro; in altri casi l'INPS non è tenuto a

corrispondere l'indennità e quindi l'onere ricade integralmente sul datore di lavoro in misura prevista nei contratti collettivi.

TRATTAMENTO INPS:

l'indennità economica di malattia a carico dell'INPS spetta alle seguenti categorie di lavoratori:

- operai dell'industria, artigianato e categorie assimilate, lavoratori a domicilio;
- operai e impiegati del commercio;
- salariati delle aziende del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati;
- dipendenti da condomini, proprietari di fabbricati e servizi di culto, esclusi gli impiegati ed i portieri;
- salariati fissi e assimilati delle aziende agricole;
- lavoratori soci di società ed entri cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;
- lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.

L'indennità spetta dal quarto giorno di assenza per malattia e fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare.

I primi tre giorni di assenza per malattia, cosiddetti di *carenza*, non sono indennizzati dall'INPS ma generalmente i contratti collettivi prevedono che siano retribuiti a carico del datore di lavoro. L'indennità viene corrisposta fin dal primo giorno in caso di ricaduta nella stessa malattia intervenuta entro 30 giorni dalla data di guarigione.

MISURA

L'indennità di malattia è pari ad una quota percentuale della retribuzione media giornaliera (RMG) moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di malattia.

L'indennità di malattia è generalmente anticipata dal datore di lavoro e portata a conguaglio con i contributi previdenziali; è pagata invece direttamente dall'INPS per le seguenti categorie di lavoratori:

- -operai agricoli;
- -lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
- -lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni.

L'anticipazione da parte del datore di lavoro, comunque è dovuta anche in questi casi se previsto nei contratti collettivi.

MALATTIA E ALTRI ISTITUTI

Il sopravvenire della malattia determina riflessi anche su altri istituti tipici del rapporto di lavoro. In particolare la malattia interrompe il decorso:

- a) del periodo di prova;
- b) delle ferie, quando non consenta il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore
- c) del preavviso.

SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORTATIVA DURANTE LA MALATTIA

Secondo la giurisprudenza prevalente, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, non solo allorché tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, ma anche nell'ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.

In ogni caso il lavoratore che svolge attività lavorativa retribuita presso terzi durante la malattia perde il diritto all'indennità previdenziale.

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

In caso di malattia ai lavoratori a tempo determinato spetta la conservazione del posto fino al termine di scadenza del contratto.

I trattamenti previdenziali di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello dell'attività lavorativa prestata nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata di 180 giorni nell'anno solare.

Il lavoratore che nei 12 mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorati superiori a 30 giorni, ha diritto al trattamento economico e all'indennità di malattia per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità è corrisposta direttamente dall'INPS.

Il datore di lavoro non può anticipare l'indennità di malattia a carico INPS per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte direttamente dall'INPS.

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

Superato il periodo di conservazione del posto, ciascuna delle parti può recedere ai sensi dell'art. 2118 del codice civile.

In assenza di risoluzione del rapporto, per licenziamento o dimissioni, il rapporto stesso rimane in stato di sospensione, fino alla ripresa dell'attività lavorativa.

Conegliano-Treviso, lì 20 settembre 2013.

Studio Scudeller

(ogni riproduzione riservata)